

Data **27 MAR. 2015**Protocollo **5645/A14.060**Classificazione **7.7a 60,2015/4**Agli Assessorati Provinciali
AgricolturaAlle Organizzazioni Professionali
Agricole RegionaliAlle Associazioni Produttori
Latte del PiemonteAll'Unione Industriale
di Cuneo

Ad Assolatte Piemonte

Alle Centrali Cooperative

SEDI

***Oggetto: Reg.UE 1308/13 - dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero caseario.
Prime indicazioni operative.***

Il Reg.UE n° 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, abroga il Reg.CE n° 1234/07 e stabilisce che le disposizioni che riguardano il regime di contingentamento della produzione di latte si applicano fino al 31 marzo 2015. Pertanto, il latte ed i prodotti lattiero caseari commercializzati dopo tale data non sono assoggettati ad alcun meccanismo di contenimento della produzione.

La stessa normativa unionale, al fine di assicurare alla Commissione la disponibilità di dati ed elementi tempestivi sui volumi di latte consegnati, ha introdotto disposizioni atte a garantire che il primo acquirente comunichi periodicamente le informazioni allo Stato membro, per la successiva notifica alla Commissione medesima entro il 25 di ogni mese.

In particolare, l'art.151 del citato Reg.UE n°1308/13 (integrato dal Regolamento di esecuzione n° 1097/14) impone ai primi acquirenti di dichiarare alla competente autorità nazionale il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese, a partire dal 1° aprile 2015, compresa l'indicazione del relativo tenore di materia grassa.



REGIONE PIEMONTE

Gli Stati membri sono incaricati di adottare le misure atte a garantire che tutti i primi acquirenti ubicati nel territorio di competenza, dichiarino in modo tempestivo e preciso i volumi di latte, ed il relativo contenuto in grasso, raccolti mensilmente.

La definizione di “primo acquirente” è analoga a quella utilizzata nell’ambito del regime delle quote latte (Reg.CE 1234/07 e L.119/03): impresa od associazione che acquista latte direttamente dai produttori per sottoporlo a trattamento/trasformazione o cederlo ad una o più imprese dedite alla lavorazione del latte o di altri prodotti lattiero caseari. La ricordata normativa nazionale in materia di quote latte già prevedeva, tra le altre cose:

- che i soggetti “primi acquirenti” per poter acquistare latte dai produttori fossero riconosciuti e iscritti in apposito Albo messo a disposizione dei produttori, anche attraverso il SIAN;
- che i soggetti “primi acquirenti” riconosciuti comunicassero mensilmente, avvalendosi dei servizi del SIAN, la quantità di latte consegnata dai loro conferenti nonché il tenore di materia grassa.

L’apposito Decreto ministeriale di attuazione dei nuovi adempimenti comunitari, comprese: le condizioni per il riconoscimento degli acquirenti; la forma, il contenuto e la tempistica delle dichiarazioni di consegna; l’intensità e la natura dei controlli sulla correttezza e completezza delle stesse, pur avendo completato l’iter di approvazione nella seduta della Conferenza Stato Regioni dello scorso 25 marzo non è stato ancora pubblicato sulla G.U. Lo schema al momento disponibile del citato decreto, tra le altre cose prevede che:

- i produttori possono consegnare latte solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti a cura della regione nella quale è ubicata la sede legale della ditta: a tal fine si avvalgono dell’Albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. I produttori - le cui aziende sono individuate attraverso il CUUA, con centro identificato dalla particella catastale su cui è ubicata la stalla ed il codice assegnato dall’ASL - effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, come previsto dal DPR 503/99;
- i riconoscimenti rilasciati ai sensi della normativa nazionale in materia di quote latte (legge 30 maggio 2003 n. 119) non revocati o non decaduti conservano la loro validità;
- per il rilascio dei nuovi riconoscimenti di primo acquirenti sussistono requisiti paragonabili a quelli già previsti dalla precedente normativa in materia di quote latte;
- le comunicazioni mensili del latte consegnato dai conferenti ai primi acquirenti vengono dagli stessi effettuati attraverso il SIAN (registro telematico) secondo tempi e modalità di trasmissione indicate da AGEA, con la registrazione e la certificazione dei quantitativi di latte raccolti e del tenore di materia grassa (supportate da almeno due analisi mensili, ridotta ad una per le aziende ubicate in zona montana);
- entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione (che, ai sensi del Regolamento in oggetto, va dal 1°luglio al 30 giugno dell’anno successivo) i primi acquirenti registrano nel SIAN i quantitativi di latte acquistati da altri fornitori, provenienti direttamente da altri Paesi comunitari.



REGIONE PIEMONTE

Anche i produttori che effettuano vendite dirette sono tenuti, entro il medesimo termine di 30 giorni dalla conclusione della campagna, a registrare nel SIAN i quantitativi di latte venduto o utilizzato per la trasformazione e commercializzazione come prodotti caseari.

Le sanzioni amministrative correlate al mancato o non corretto adempimento verso gli obblighi di cui al citato provvedimento, verranno regolamentate con successivo apposito atto avente forza di legge.

Ai sensi della L.R. 17/99 ed in attesa degli adeguamenti derivanti dall'attuazione della L.56/14 in materia di principi, organi e funzioni delle Province (per effetto della quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino) competete alle Province l'esercizio dell'accertamento e dei controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti dai regolamenti comunitari, fra i quali rientra il Reg.1308/15 in oggetto (unitamente ai correlati provvedimenti nazionali di applicazione). Un'attenta valutazione delle nuove disposizioni è stata pertanto svolta con le Province competenti per materia e territorio, anche in occasione di recenti incontri presso questo Assessorato.

Considerato prioritario, in attesa della definizione di tutti gli aspetti (amministrativi, contabili, documentali,.....) correlati agli obblighi ed agli adempimenti in esame:

- salvaguardare la possibilità per i diversi soggetti economici - sia primi acquirenti che produttori - di continuare ad operare senza soluzione di continuità anche dal 1° aprile 2015 (primo giorno successivo alla fine del regime delle quote latte), senza che derivi loro un pregiudizio o un danno economico, per aver conferito latte ad un primo acquirente non riconosciuto (produttori) o per aver acquistato latte senza essere riconosciuti (primi acquirenti);
- garantire a nuovi operatori economici che ne facessero richiesta, la possibilità di iniziare la loro attività di primo acquirente ai sensi del Reg. 1308/13 dal 1° aprile 2015, senza che derivi loro un pregiudizio o un danno economico.

Ritenuto quindi, nelle more della pubblicazione ed efficacia del decreto ministeriale applicativo del Regolamento 1308/13 e preso atto dei contenuti dello stesso, di:

- confermare la qualifica di primo acquirente ai soggetti economici riconosciuti nell'Albo dei primi acquirenti di Regione Piemonte presente sul SIAN, alla data di entrata in vigore del Decreto in esame. Questi dovranno continuare ad eseguire le registrazioni e trasmettere mensilmente le informazioni relative al latte raccolto da ciascun produttore, compreso il tenore di materia grassa, avvalendosi dei servizi del SIAN;

- rilasciare la qualifica (provvisoria) di primo acquirente, per l'applicazione del regolamento 1308/2013 dal 1° aprile 2015, ai soggetti che ne fanno richiesta all'Amministrazione Provinciale di competenza in base all'ubicazione della sede legale della ditta, a firma del legale rappresentante, sulla base dei requisiti individuati nell'emanando Decreto ministeriale, di seguito riassunti:

- comprovare la propria qualità di commerciante;
- disporre di locali in cui l'Autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali e contabili;
- impegnarsi a tenere aggiornati la contabilità di magazzino, i registri, i documenti commerciali ed amministrativi (es.certificati di analisi della materia grassa), garantendone la disponibilità e la conservazione per almeno tre anni;
- impegnarsi ad eseguire le registrazioni e trasmettere mensilmente le informazioni relative al latte raccolto da ciascun produttore, compreso il tenore di materia grassa, avvalendosi dei servizi del SIAN;



REGIONE PIEMONTE

- dotarsi di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa aderire ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da:
 - Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del D.Lgs n. 165/99 così come modificato dal D.Lgs n. 188/00;
 - Organizzazioni e Associazioni degli acquirenti (che operano previa apposita richiesta ad AGEA e possono consultare i dati dei propri associati)
- il legale rappresentante dell'acquirente è in possesso di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- impegnarsi a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla denominazione o ragione sociale, alle proprie sedi, per consentire l'attivazione delle verifiche circa il mantenimento dei requisiti di cui sopra. L'acquirente dovrà altresì comunicare all'Amministrazione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una Associazione od Organizzazione di acquirenti

All'avvenuta pubblicazione del Decreto ministeriale in questione, verrà data attuazione, mediante specifico provvedimento, ai disposti in esso contenuti e conseguentemente verificato che i soggetti transitoriamente riconosciuti posseggano o meno i requisiti per essere inseriti nell'Albo dei primi acquirenti, con definitiva conferma o revoca della qualifica.

Con le note 1963 e 2041, rispettivamente del 23 e 25 marzo u.s., il Ministero ha comunicato proprie indicazioni circa il mantenimento, anche successivamente al 31 marzo 2015, della documentazione di contabilizzazione (registri) relativa alle consegne prescritta dalla L.119/03 e dal DM 31.7.03. Sull'argomento le regioni hanno sollecitato un urgente momento di approfondimento e chiarimento.

Sarà cura delle Amministrazioni Regionale e Provinciali informare in merito a successivi provvedimenti, decisioni od indirizzi adottati a livello nazionale (comprese le funzionalità del sistema informativo SIAN) che possono incidere sugli attuali orientamenti, nonché eventualmente integrare i medesimi circa ulteriori adempimenti a carico dei primi acquirenti e dei produttori.

La presente nota viene trasmessa a mezzo posta elettronica ed inserita nelle pagine web della Regione, nell'area tematica agricoltura.

Si invitano gli Assessorati, le Organizzazioni e le Associazioni in indirizzo a portare a conoscenza delle imprese acquirenti e dei produttori, per quanto di rispettiva competenza, i contenuti della presente, al fine di adeguarne ed uniformarne i comportamenti.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

Distinti saluti

Il Dirigente del Settore
Paolo Cumino

Referente: Pierluigi Bessolo
Tel: 011.4324305